Acta Senatus B. Studien und Materialien – Band 8

Franz Steiner Verlag | Auszug aus:

Senatus consultum ultimum e stato di eccezione

Fenomeni in prospettiva

A cura di Pierangelo Buongiorno

Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020

Indice

PIERANGELO BUONGIORNO
Riflessioni introduttive 7

ROBERTO SCEVOLA
Senatus consultum ultimum. Orientamenti interpretativi e questioni aperte 11

CHIARA CARSANA
Senatus consulta servandae r. p. causa nel II sec. a. C. 67

MARIO VARVARO
Senatus consultum ‚ultimum' und Erklärung zum Staatsfeind zwischen Recht, Rhetorik und Politik im spätrepublikanischen Rom 85

ULRICO AGNATI
Rousseau e l'emergenza. Tra diritto pubblico romano e costituzioni democratiche. 109

PIERO MARINO
La misura dell'eccezione. *Iustitium* e teologia politica 147

MARIA TERESA SCHETTINO
Riflessioni in forma di bilancio sul *senatus consultum servandae rei publicae causa*. Periodizzazione di un istituto giuridico 161

Indice delle fonti. 187

Copyrighted material

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

CHIARA CARSANA

Senatus consulta servandae r. p. causa nel II sec. a. C.

Le riflessioni che propongo in questa sede sono notazioni a margine della palingenesi dei *senatus consulta* che sto conducendo – nell'ambito del progetto *PAROS* – per gli anni 133–90 a. C.; a monte di tale lavoro è anche una ricerca sui *senatus consulta* nelle *Guerre Civili* di Appiano[1].

Partirò dunque da un'analisi delle fonti per cercare di ricostruire l'evoluzione e le trasformazioni del c. d. *senatus consultum ultimum*: uno strumento politico che si fa fatica a definire «costituzionale»[2]. Come si vedrà, la testimonianza di Appiano risulta in molti casi preziosa e aiuta a superare gli appiattimenti prospettici della retorica ciceroniana, contribuendo a dare profondità storica alle informazioni su questa procedura di emergenza elaborata dal senato. In molti casi i problemi posti dal confronto tra le fonti restano aperti e concorrono a rilanciare un dibattito che, non a caso, prosegue ininterrotto da più di un secolo.

Come cercherò di dimostrare, il punto di partenza di tale processo, da cui hanno origine le forme del dibattito e dell'evoluzione successiva del decreto di emergenza votato dal senato *servandae r. p. causa*, è l'anno 133. A seguito dei disordini che si conclusero con la morte di Tiberio Gracco, il senato, e i giuristi ed uomini politici che di esso facevano parte, si trovarono di fronte ad una situazione assolutamente nuova. La morte violenta del tribuno e dei suoi seguaci, per mano di uomini guidati dal pontefice massimo Scipione Nasica, a seguito di eventi precipitosi occorsi in un'unica giornata, pose con urgenza la necessità di sanare un fatto di sangue straordinariamente grave. In tale occasione vennero elaborate soluzioni, consistenti in una giustificazione *ex post* dell'evento. Le discussioni, e la sovrabbondanza di interpretazioni originatesi da questa situazione, diedero l'avvio all'elaborazione di uno strumento politico che si venne progressivamente adattando a situazioni via via nuove nel corso dei decenni successivi.

---

1 Carsana, *I senatus consulta e le sedute del senato* 2019.

2 Vd. in particolare Guarino, «*Senatus consultum ultimum*» 1970; per il dibattito successivo, si fa riferimento all'articolo di Scevola, in questo volume.

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

Una prima questione si pone – anche sotto l'aspetto dell'approccio metodologico – per il ruolo svolto dal senato in occasione della morte di Tiberio Gracco.

Nell'anno 133 a. C., in un giorno che non è possibile individuare con certezza, ma che sappiamo essere un *dies comitialis*[3], il senato viene convocato dal console P. Mucio Scevola nel Tempio della *Fides Publica*. Era in corso la votazione per le elezioni tribunizie, alle quali Tiberio Gracco si era presentato come candidato per essere rieletto una seconda volta. Il giorno prima – secondo il racconto di Appiano e Plutarco che su questo punto coincidono – la votazione era stata interrotta e rimandata all'indomani a causa di un contrasto insorto per la presidenza dell'assemblea[4]. Il giorno successivo si verificarono nuovamente dei disordini, tra i sostenitori di Tiberio e i suoi oppositori che dichiaravano illegale la sua rielezione. L'assemblea si svolgeva sul Campidoglio e fu per questo che il console convocò il senato nel tempio della *Fides*: il motivo della scelta del luogo per questa riunione, convocata precipitosamente, dovette essere (anche se non indicato esplicitamente dalle fonti) la prossimità dell'edificio al tempio di Giove Capitolino, che era stato forse occupato dai partigiani di Tiberio[5]. Il racconto di Plutarco (pur non menzionando il tempio della *Fides*) presuppone una stretta correlazione tra le due riunioni, poiché avviene un continuo scambio di informazioni tra l'una e l'altra[6].

Il problema che si pone, dibattuto e variamente risolto dagli studi moderni, è quello della emissione (o meno) di un *sc.* da parte del senato, e se, in caso affermativo, questo possa essere considerato il primo esempio di quello che è definito – dalla storiografia moderna sulla base di Cesare[7] – come *senatusconsultum ultimum*. E' il caso di partire da un'analisi e da un confronto tra le fonti.

Mentre Plutarco[8] parla unicamente della reiterata richiesta rivolta al console dagli *optimates*, capeggiati da Nasica, di soccorrere la città abbattendo il tiranno, Appiano e Valerio Massimo fanno entrambi riferimento ad una deliberazione presa dai senatori. Il primo utilizza il verbo **κρίνω**[9], termine contiguo per significato a ψηφίζομαι – nell'accezione specifica del *iudicare*[10] – ed attestato nei documenti ufficiali[11], che compare nella medesima accezione, insieme al composto **ἀποκρίνομαι**, in tre altri luoghi delle *Guerre Civili*[12]. Il secondo riporta una formula più articolata:

---

3 Probabilmente nel mese di luglio ; vd. Gabba, *Il tentativo dei Gracchi* 1990, 679.

4 App. *bell. civ.* 1.14.58–62; Plut. *Ti. Gracch.* 16.

5 Vd. Bonnefond-Coudry, *Le Sénat de la République* 1989, 112–113 ; contra Gabba, *Appiani Bellorum Civilium liber primus* 1967², *ad loc*.

6 Plut. *Ti. Gracch.* 18 ; 19.3.

7 Caes. *BC* 1.7.5–6; vd. Guarino, *«Extremum atque ultimum»* 1991, 5–6.

8 Plut. *Ti. Gracch.* 19.3 ; cfr. 18.3.

9 App. *bell. civ.* 1.16.68 : **κρίναντες δ' ὅσα ἔκριναν** ἐς τὸ Καπιτώλιον ἀνήεσαν.

10 Mason, *Greek Terms for Roman Institutions* 1974, 64.

11 *FIRA* I² 35.

12 App. *bell. civ.* 1.39.176; 1.43.195; 3.61.253; vd. Carsana, *I senatus consulta e le sedute del senato* 2019, 56.

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

cunctisque censentibus ut consul armis rem publicam tueretur[13]. Ora, se il verbo *censere* è quello della formula tradizionale *d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt)* che precede nei documenti ufficiali la *sententia* adottata nei *senatus consulta*[14], la formula nel suo insieme richiama molto da vicino la citazione *verbatim* data da Cicerone del cosiddetto *scu.* contro Gaio Gracco: *'de ea re ita censuerunt uti L. Opimius consul rem publicam defenderet.'*[15]. Sulla base di Valerio Massimo e di Appiano è dunque difficile negare che una deliberazione da parte del senato non abbia avuto luogo. Il racconto di Plutarco tace su questo punto, ma non si pone in contraddizione rispetto ad esso; potrebbe semplicemente essere saltato al passaggio successivo, ovvero quello della richiesta di applicazione della deliberazione rivolta al console (già espresso, secondo quanto riporta Valerio, all'interno del *sc.* stesso). Questa per altro non aveva precedenti; il che può spiegare la reazione di Scevola.

Egli – secondo la versione di Valerio Massimo (che in questo caso coincide con Plutarco) – rifiuta di agire con la violenza contro Tiberio Gracco come gli era stato richiesto (*negauit se quicquam ui esse acturum*)[16] aggiungendo, secondo Plutarco, che non avrebbe mandato a morte un cittadino senza processo[17] confliggendo con il diritto alla *provocatio ad populum*. È interessante – ancorché anacronistico – a tale proposito il commento di Appiano: la nomina di un *dictator* avrebbe risolto il problema del vincolo alla *provocatio*[18], cui il *dictator* non era soggetto, a differenza di

---

13 Val. Max. 3.2.17: *cum Ti. Gracchus in tribunatu profusissimis largitionibus fauore populi occupato rem publicam oppressam teneret palamque dictitaret interempto senatu omnia per plebem agi debere,* ***in aedem Fidei Publicae conuocati patres conscripti a consule Mucio Scaeuola quidnam in tali tempestate faciendum esset deliberabant, cunctisque censentibus ut consul armis rem publicam tueretur,*** *Scaeuola negauit se quicquam ui esse acturum.*

14 Vd. ad es. *FIRA* I² 30, 31, 34, 35; Willems, *Le Sénat de la République* 1885², 212.

15 Cic. *Phil.* 8.14.

16 Vd. nt. 13 *retro*.

17 Plut. *Ti. Gracch.* 19.3–4: ὁ δὲ Νασικᾶς ἠξίου τὸν ὕπατον τῇ πόλει βοηθεῖν καὶ καταλύειν τὸν τύραννον. **ἀποκριναμένου δὲ πράως ἐκείνου, βίας μὲν οὐδεμιᾶς ὑπάρξειν οὐδ' ἀναιρήσειν οὐδένα τῶν πολιτῶν ἄκριτον·** (Nasica chiese che il console soccorresse la città e abbattesse il tiranno. Il console rispose tranquillamente che non avrebbe dato inizio ad azione di forza e che non avrebbe mandato a morte alcun cittadino senza processo).

18 App. *bell. civ.* 1.16.67–68: Γιγνομένων δὲ τούτων ἡ βουλὴ συνῆλθεν εἰς τὸ τῆς Πίστεως ἱερόν. καί μοι θαῦμα καταφαίνεται τὸ πολλάκις ἐν τοιοῖσδε φόβοις διὰ τῆς αὐτοκράτορος ἀρχῆς διασεσωσμένους τότε μηδ' ἐπὶ νοῦν τὸν δικτάτορα λαβεῖν, ἀλλὰ χρησιμώτατον τοῖς προτέροις τόδε τὸ ἔργον εὑρεθὲν μηδ' ἐν μνήμῃ τοῖς πολλοῖς ἄρα γενέσθαι μήτε τότε μήθ' ὕστερον**.**
(Mentre avvenivano questi fatti, il senato si riunì nel tempio della *Fides*. Sembra a me cosa molto strana che ad essi, che spesso in situazioni pericolose di tal genere erano stati salvati dalla dittatura, non sia allora venuto in mente di nominare un dittatore; anzi questo rimedio, sperimentato come utilissimo dai *maiores*, non fu ricordato dal popolo né allora né poi).
Come osserva Badian, *Tiberius Gracchus* 1972, 724, il commento di Appiano non è affatto irragionevole, se lo si considera nella sua prospettiva di storico delle guerre civili: lo sviluppo

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

quanto non lo fosse il console. È un modo forse, da parte dello storico, per focalizzare, in funzione del proprio pubblico, il nocciolo del problema.

Le motivazioni che spingono il console Scevola a opporre il proprio rifiuto sono dunque fondate e acquistano particolare rilievo se si tiene conto del prestigio di cui questi godeva come giureconsulto[19]. Come deve essere inquadrato – da un punto di vista procedurale – tale rifiuto? Sotto questo aspetto non c'è accordo tra gli studiosi moderni. Le possibilità che si prospettano sono: 1) che Scevola avesse negato la messa ai voti della *sententia* di Nasica[20]; 2) che il dibattito fosse stato interrotto dall'iniziativa di Nasica[21]; 3) che Scevola si fosse rifiutato di mettere in atto la deliberazione senatoria[22]; 4) l'ipotesi di un veto del console[23] non può essere presa in considerazione, visto che Scevola stesso era l'autore della *relatio*; 5) anche la possibilità che la *sententia* non ci fosse nemmeno stata e che tutto si fosse ridotto ad uno scambio di opinioni tra Scevola e Nasica[24], è da scartare, visto che, molto chiaramente Nasica «espone l'opinione maggioritaria, formalizzata o meno nel *scu.*»[25]: gli eventi successivi e il seguito di Nasica lo dimostrano.

Ora, gli studiosi che non accettano l'ipotesi dell'approvazione di un *sc.* tendono a sottostimare la versione di Valerio Massimo[26], che tuttavia non è isolata, ma coincide con quanto viene detto – sebbene più sinteticamente – da Appiano e risulta congruente con altre testimonianze di cui si parlerà più avanti[27].

Per ricostruire la dinamica degli avvenimenti, anche sotto l'aspetto procedurale, bisogna tener presente il contesto drammatico in cui ebbe luogo la seduta al tempio della *Fides:* la situazione di emergenza, coi violenti scontri nell'area

---

successivo degli avvenimenti avrebbe infatti portato ad un recupero della dittatura da parte di Silla.

19 V. Gruen, *The political allegiance of P. Mucius Scaevola* 1965.

20 Gruen, *The political allegiance of P. Mucius Scaevola* 1965, 326; Bonnefond-Coudry, *Le Sénat de la République* 1989, 540; Giovannini, *Le senatus consultum ultimum* 2012, 183.

21 Crifò, *In tema di «senatus consultum ultimum»* 1970, 427.

22 Plaumann, *Das sogennante Senatus consultum ultimum* 1913, 359–361; Volterra, *Materiali per una raccolta* 2018, 422–3 (il quale lo repertoria come *scu.*), possibilisti Labruna, *Nemici non più cittadini* 1993, 12 e Guarino, «*Senatus consultum ultimum*» 1970, 282.

23 Avanzata solo da Mendner, *Videant consules* 1966, 259.

24 Ungern-Sternberg, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht* 1970, 9–10.

25 Crifò, *In tema di «senatus consultum ultimum»* 1970, 425.

26 Gruen, *The political allegiance of P. Mucius Scaevola* 1965, 326; Rödl, *Das senatus consultum ultimum* 1969, 136–149; Ugern-Sternberg, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht* 1970, 11–13; De Martino, *Storia della costituzione* II 1973², 485–8; Bonnefond-Coudry, *Le Sénat de la République* 1989, 540, 767.

27 È da rimarcare inoltre che «l'aspetto tecnico della narrazione di Valerio non debba essere sottovalutato: anche se orientato a riflessione di carattere etico, oltre a un chiaro interesse storico … è presente un'indubbia attenzione giuridica e istituzionale» (Marino, *Uso e rappresentazione dei senatus consulta* 2018, 399).

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

capitolina[28], richiedeva al senato decisioni rapide. È possibile immaginare che, a fronte del successo ottenuto in senato dalla propria *sententia,* il *princeps senatus* Scipione Nasica avesse chiesto con forza al console – data la situazione di emergenza – di mettere subito in atto la volontà del senato per difendere la città[29]. Il rifiuto espresso da Scevola (il quale in modo compromissorio si impegna però a non rispettare come valida nessuna deliberazione τι τῶν παρανόμων presa dal popolo su proposta di Tiberio[30]), rientrava nelle prerogative del console, che poteva non prendere in considerazione l'attuazione della deliberazione, rimandare o temporeggiare: il *sc.* era un semplice parere espresso dal senato che – se si eccettuano determinate materie – aveva solo valore consultivo[31]. Irrituale è, di converso, l'iniziativa assunta da Nasica in quanto privato cittadino, sulla quale gli studiosi si interrogano. Mi sembra condivisibile, a tale proposito, l'ipotesi[32] secondo la quale l'intervento di Nasica si giustificherebbe in quanto attuato «a titolo di *sacratio*, potendosi allora compiere *sine iudicio*»[33]. Secondo quanto ci dicono concordemente le fonti, Tiberio venne considerato responsabile di *adfectatio regni*[34]; questa, secondo

---

28 Vd. App. *bell. civ.* 1.15.64–66; Plut. *Ti. Gracch.* 18–19.1–2.

29 Plut. *Ti. Gracch.* 19.3: ὁ δὲ Νασικᾶς ἠξίου τὸν ὕπατον τῇ πόλει βοηθεῖν.

30 Plut. *Ti. Gracch.* 19.4: εἰ μέντοι ψηφίσαιτό τι τῶν παρανόμων ὁ δῆμος ὑπὸ τοῦ Τιβερίου πεισθεὶς ἢ βιασθείς, τοῦτο κύριον μὴ φυλάξειν (se però il popolo, persuaso o costretto da Tiberio, avesse preso qualche deliberazione illegale, egli non l'avrebbe ratificata); Nasica si riferiva probabilmente alla elezione reiterata al tribunato di Tiberio; vd. Earl, *Tiberius Gracchus' last assembly* 1965.

31 Willems, *Le Sénat de la République* 1885², 233–4.

32 Avanzata da Earl, *Tiberius Gracchus* 1963, 118 ss. (seguito da Badian, *Tiberius Gracchus* 1972, 724–5), ampiamente argomentata da Fiori, *Homo sacer* 1996, 407–424; Gabba, *Appiani Bellorum Civilium liber primus* 1967², 51–2 insiste a ragione sulla sacralità dell'atto, compiuto da Nasica in quanto pontefice massimo. De Martino, *Storia della costituzione* II 1973², 487–8, che pure non esclude l'ipotesi della *sacertas*, opta per la possibilità che Nasica avesse fatto ricorso alla pratica dell'*evocatio* (già Plaumann, *Das sogennante Senatus consultum ultimum* 1913, 359), procedura straordinaria per la convocazione di uomini armati contro un nemico esterno; così di recente anche Ravizza, *Il senatus consultum ultimum* 2018, 266. Certo le parole pronunciate da Nasica (Vell. 2.3; Val. Max. 3.2.17; *Vir. Ill.* 64; App. *bell. civ.* 1.16.68; cfr. Plut. *Ti. Gracch.* 19.5) sembrano vicine alla formula dell'*evocatio* (ma coincidono anche, nel significato, alla sostanza del *sc* c. d. *ultimum*: *tuendae/servandae r. p. causa*). Inoltre, la definizione che abbiamo dell'*evocatio* (Serv. *ad Aen.* 7.614: ***evocatio**, quod genus nunc tangit. nam ad subitum bellum evocabantur, unde etiam **consul** solebat dicere 'qui rem publicam salvam esse vult me sequatur'*) fa riferimento ad un atto compiuto dal console, e non da un privato cittadino, per quanto Pontefice Massimo, quale era Nasica. Allo stesso modo è da scartare l'ipotesi che potesse trattarsi di un sacrificio rituale (così Earl, *Tiberius Gracchus* 1963, 118, che la associa alla *sacertas*): in questo caso l'uccisione di Tiberio sarebbe infatti dovuta avvenire per mano di Nasica, cioè del sacerdote (e ciò non fu); inoltre la *sacratio* non è un sacrificio: vd. Fiori, *Homo sacer* 1996, 421.

33 Fiori, *Homo sacer* 1996, 419 ss.

34 Plut. *Ti. Gracch.*19.2–3; Flor. 2.2.7; *Vir. Ill.* 64.

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

la antica legge di Valerio Publicola, doveva essere punita col *sacer esto*. In tal caso non poteva essere il console ad agire, perché vincolato dalla *provocatio ad populum*; poteva però esserlo un privato cittadino[35]. La carica di Pontefice Massimo rivestita da Nasica contribuiva, per altro, a rendere efficace un atto che rientrava nella sfera della *religio*. Tutto questo appartiene comunque all'ambito delle ipotesi.

Ciò che invece pare certo è che successivamente il console Scevola riconobbe – e fece riconoscere tramite *scc.* – la liceità delle azioni di Nasica. Si veda a tale proposito Cicerone (*dom.* 91) : *P. Mucius consul … gesta* ***multis senatus consultis*** *non modo defendit, sed etiam ornavit*. Ora, mi sembra che tale riconoscimento implichi – o quantomeno corrobori – l'esistenza di un *sc.*, espressione della volontà del senato, che richiedeva di agire a difesa dello stato contro Tiberio Gracco, in quanto esso autorizzava – e dunque potenziava – l'iniziativa presa da Nasica stesso. Questa, in quanto tale, poteva trovare una sua giustificazione nell'accusa di *adfectatio regni* rivolta a Tiberio. Non essendo possibile al console agire – in quanto vincolato dalla *provocatio*, secondo la lecita obiezione del console giurista Scevola – l'emergenza trovò una soluzione nella privata iniziativa di Scipione Nasica. Come sappiamo da Cicerone, Scevola successivamente approvò e giustificò tale iniziativa. A quel primo *sc.*, che avrebbe espresso la necessità di un intervento a difesa dello stato contro l'*adfectatio regni* di Tiberio (perfezionato *ex-post* : è difficile pensare che, visto il frenetico precipitare della situazione, fosse stato messo per iscritto e registrato il giorno stesso) se ne associarono altri che giustificavano la liceità dell'iniziativa di Nasica e anche, forse, l'astensione da parte del console. Che l'uccisione di Tiberio e dei suoi avesse trovato piena giustificazione da un punto di vista legale è ulteriormente confermato da quanto avrebbe affermato Scipione Emiliano al suo ritorno dalla Spagna nel 131. Interrogato dal tribuno della plebe Carbone sull'uccisione di Tiberio Gracco, Scipione aveva risposto *iure caesum videri*[36]. La formula non è generica, ma ha una forte connotazione giuridica[37]. Essa sta ad indicare un'azione motivata da un punto di vista non solo politico, ma anche legale (così come il termine *videri* sta ad asseverare la competenza di Scipione nel giudicarla tale[38]). Tale motivazione doveva essere stata esplicitata in uno dei *scc.* che avevano fatto seguito alla morte di Tiberio Gracco e Scipione ne conferma autorevolmente la validità.

Dell'esistenza di un primo *sc.* che affermava la necessità di agire in difesa dello stato risalente al 133 ci dà conferma anche Cesare nel *De bello civili*[39]. Che Cicerone

---

35 Vd. discussione e riferimenti alle fonti in Fiori, *Homo sacer* 1996, 325–406.

36 Cic. *de orat.* 2.106; Liv. *Per.* 59; Vell. 2.4.4 ; Val. Max. 6.2.3; *Vir. Ill.* 58.

37 Vd. Mosconi, *Iure caesus* 2007, 61.

38 Vd. Mosconi, *Iure caesus* 2007, 60–2.

39 Caes. *BC* 1.7.5–6: *quotienscumque* ***sit decretum, darent operam magistratus, ne quid res publica detrimenti caperet****, qua voce et* ***quo senatus consulto*** *populus Romanus ad arma sit vocatus, factum in perniciosis legibus, in vi tribunicia, in secessione populi, templis locisque editioribus occupatis;* ***atque haec superioris aetatis exempla*** *expiata Saturnini atque* ***Gracchorum*** *casibus docet.*

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

citi la circostanza nella I Catilinaria solo menzionando l'azione di Nasica in qualità di privato cittadino (per quanto *vir amplissimus* e *pontifex maximus*) e riporti come primo precedente del *sc.* contro Catilina quello del 121 contro Gaio Gracco[40] mi sembra funzionale alla sua tecnica argomentativa: esso viene citato per sottolineare la sua immediata applicazione da parte del console, che era quello che interessava a Cicerone[41]. Il caso del 133 invece non risultava probante per l'Arpinate se non come esempio del dovere estremo – anche da parte di un *privatus* – di agire in caso di grave pericolo per lo stato[42].

Quanto avvenne nel 133 rappresenta il primo passo di un processo che avrebbe portato all'elaborazione del cosiddetto *scu.*: strumento più politico che «costituzionale», le cui interpretazioni e applicazioni sono state spesso oggetto di contestazione. Gli stessi antichi – si vedano i casi di Valerio Massimo e di Appiano[43]– erano consapevoli della gradualità di tale processo.

Un problema ulteriore si pone nel caso della testimonianza di Valerio Massimo riguardante la sorte di Tiberio: ***Inimicus patriae*** *fuisse Ti. Gracchus* ***existimatus est****, nec inmerito, quia potentiam suam saluti eius praetulerat …* ***Hostis iudicatus****, ultimo supplicio adfectus, sepulturae honore spoliatus …*[44]. Possiamo considerare questa come la prima attestazione del concetto di *hostis publicus*? Se non come premessa all'azione contro Tiberio, giustificazione *a posteriori* della sua morte violenta? Si apre qui una questione molto controversa[45]. Certo l'*hostis publicus* è altra cosa rispetto all'*homo sacer*, ma le due condizioni non sono incompatibili, nel senso che le conseguenze dell'azione nei loro confronti che ne derivano sono le stesse: uccisione immediata, *publicatio bonorum* (= *consecratio bonorum*)[46]. Vista l'iniziativa presa da un privato, l'azione contro Tiberio Gracco sembra qualificarsi come *sacratio*. È possibile anche però che in uno dei *scc.* che approvavano e giustificavano l'azione di Nasica, Tiberio fosse definito – in quanto aspirante al *regnum* – *inimicus patriae* e che il successivo *hostis iudicatus* utilizzato da Valerio Massimo abbia una funzione esplicativa, sia una sorta di «traduzione» del generico *inimicus patriae* in quella che qualche

---

40 Cic. *Cat.* 1.3–4. Molti studiosi considerano questa come una prova del fatto che nel 133 non sarebbe stato emesso un *sc.*: così Gruen, *The political allegiance of P. Mucius Scaevola* 1965, 326; Ungern-Sternberg, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht* 1970, 15; Bonnefond-Coudry, *Le Sénat de la République* 1989, 767; Fiori, *Homo sacer* 1996, 418.

41 Cic. *Cat.* 1.4: *nox nulla intercessit*.

42 Questo principio viene ribadito da Cicerone in molteplici circostanze: vd. spec. *rep.* 2.46 per la sua portata teorica.

43 Vd. Carsana, *I senatus consulta e le sedute del senato* 2019, 60-61; e Marino, *Uso e rappresentazione dei senatus consulta* 2018, 385–386.

44 Val. Max. 4.7.1.

45 Per la vastissima bibliografia sulla c. d. *hostis*-Erklärung rimando all'articolo di Varvaro, in questo volume.

46 Vd. Fiori, *Homo sacer* 1996, 443–4, per il quale la dichiarazione di *hostis* sarebbe un tardo sviluppo della sacertà, una sorta di «laicizzazione» del concetto.

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

decennio dopo sarebbe stata la formula di dichiarazione di *hostis r. p.* Uno spazio di tempo troppo lungo intercorre rispetto alla prima attestazione di un *sc.* di dichiarazione di guerra a un concittadino definito nemico dello stato – espressa nell'88 contro Mario e Sulpicio Rufo, dopo l'entrata a Roma di Silla in un contesto tutt'affatto differente[47] – per considerare quello di Tiberio un reale precedente. Valerio Massimo potrebbe aver associato la *sacratio* alla dichiarazione di *hostis r. p.* attualizzando[48]; ma è anche plausibile – considerato il passaggio dal generico *inimicus* allo specifico *hostis*[49] – che il primo fosse stato applicato effettivamente a Tiberio, senza che questo stesse ad indicare l'avvio di una procedura che si sviluppò tecnicamente più tardi. La mia ipotesi è che, all'interno delle motivazioni date a posteriori della liceità dell'uccisione di Tiberio, egli venisse definito *inimicus patriae*; l'*adfectatio regni* che gli si attribuiva giustificava un giudizio di tal genere: chiunque aspirasse al *regnum* metteva in pericolo la *res publica* e agiva contro di essa, vale a dire da *inimicus*. Il termine, che sta ad indicare un avversario personale, sarebbe coerente con l'utilizzo, da parte di Scipione, dell'espressione *iure caesus*, attestata in precedenza solo nelle XII Tavole per designare un individuo che è lecito uccidere per legittima difesa nell'ambito del diritto privato[50]. Nel 133 si pose la necessità di dare una motivazione giuridica ad un fatto eccezionale, non verificatosi in precedenza. C'era esigenza di ratificare, sul piano sia politico che giuridico, il rifiuto del console ad agire e l'iniziativa di Nasica. Scevola diede il suo contributo da giurista in tale direzione, facendo approvare, in veste di console, una molteplicità di *scc.* Si trattava di dare veste moderna a norme ricercate nel diritto arcaico e assunte come legittimanti. Valerio Massimo, che recupera le sue informazioni da fonti annalistiche, testimonia la diffusione di un dibattito in atto. Anche se l'*hostis*-Erklärung appartiene ad un'età successiva, è ben possibile che Tiberio Gracco fosse stato *existimatus inimicus patriae*. La sua uccisione pose, in una situazione di emergenza,

---

47 Vd. Cic. *Brut.* 168; Liv. *per.* 77; Val. Max. 3.8.5; Flor. 2.9.8; Plut. *Sull.* 10.1; App. *bell. civ.* 1.60.271. In questo caso, che è unanimemente considerato il primo di dichiarazione di *hostis r. p.*, non sussistevano le condizioni per deliberare un *senatus consultum* c. d. *ultimum*, dal momento che Silla aveva il pieno controllo della città; vd. Plaumann, *Das sogennante Senatus consultum ultimum* 1913, 364; Ungern-Sternberg, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht* 1970, 75, 119; Bauman, *The hostis declarations* 1973, 277; Allely, *La déclaration d'hostis* 2012, 21–25, con discussione dello *status quaestionis*.

48 Allely, *La déclaration d'hostis* 2012, 19 definisce quello di Valerio Massimo «manifestement un erreur»; sarebbe più corretto considerarlo un'attualizzazione.

49 È significativo il fatto che il temine *inimicus* o l'espressione *inimicus patriae* non compaiano in nessuna delle fonti che fanno riferimento ai *scc.* che riguardano tale procedura: il lessico attestato è esclusivamente *hostis / hostes / hostes populi Romani* nelle fonti latine, πολέμιος / πολέμιος τοῦ δῆμου / πολέμιοι / πολέμιοι Ῥωμαίων in quelle greche; vd. prospetto in Allely, *La déclaration d'hostis* 2012, 150.

50 *Tab.* 8.12, *apud.* Macr. *Sat.* 1.4.19: *si nox furtum faxsit, si im occisit iure caesus esto*; vd. Mosconi, *Iure caesus* 2007, 61–62.

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

la necessità individuare soluzioni in veste giuridica che ne giustificassero la liceità a fatto compiuto. È a partire da questo momento che si vengono a definire gradualmente strumenti politici nuovi funzionali alla lotta politica in corso.

La medesima testimonianza di Valerio Massimo fa, subito di seguito, riferimento alla sorte subita dai sopravvissuti partigiani di Tiberio Gracco: l'anno successivo il senato incarica i consoli del 132 – Publio Rupilio e Publio Popilio Lenate – di perseguire gli adepti del tribuno[51]. Si trattò di una cosiddetta *quaestio extraordinaria* (o *extra ordinem*): tribunali costituiti *ad hoc* dai consoli su ordine del senato, per giudicare reati di particolare gravità commessi a Roma e in Italia che minacciassero la salute pubblica. Di tale commissione avrebbe fatto parte anche Nasica[52]. Ciò che è certo è che la *quaestio* del 132 non prevedesse un giudizio popolare e avesse comminato sia condanne a morte che esili. La sua istituzione risulta coerente alla precedente uccisione di Tiberio Gracco, dichiarata *iure optimo* da un *sc.* emesso subito dopo[53]. L'espressione «*more maiorum animadverterent*» contenuta nella testimonianza di Valerio Massimo sembra implicare l'esistenza di precedenti alla procedura stessa, cui il senato ordinava ai consoli di dare avvio: una procedura di giudizio applicata, appunto, dai consoli, «*more maiorum*», sulla base di una consuetudine della cui memoria il senato era depositario. Se si ritiene valido il dettato di Valerio Massimo, vi si può trovare conferma della relazione di continuità con le *quaestiones* istituite dal senato nei decenni precedenti: anch'esse affidate ai consoli coadiuvati da un qualificato *consilium*[54] e forse svincolate dalla *provocatio*[55]. Il caso in questione rappresenta però una novità, perché estende la pratica della *quaestio extra ordinem* dal campo dei delitti comuni a quello dei delitti politici[56]. Sarebbe stato proprio tale aspetto a dar luogo ad una decisa reazione popolare, cavalcata da Gaio Gracco, il quale propose nel 123 una *lex de capite civis Romani*, in cui si prescriveva «*ne de capite civium Romanorum iniussu vestro* (scil. *populi Romani*) *iudicaretur*»[57]. Tale legge aveva valore retroattivo; cosicché l'ex console Popilio Lenate si

---

51 Val. Max. 4.7.1: *Nam cum* ***senatus Rupilio et Laenati consulibus mandasset ut in eos qui cum Graccho consenserant more maiorum animadverterent*** *…*; cfr. Sall. *Iug.* 31.7: *occiso Ti. Graccho, quem regnum parare aiebant,* ***in plebem Romanam quaestiones habitae sunt.***

52 Plut. *Ti. Gracch.* 20.6. Secondo Cicerone (*Lael.* 37) ne sarebbe stato membro Gaio Lelio; non condivido l'opinione di Stockton, *The Gracchi* 1979, 71, nt. 35, il quale ritiene che la presenza di quest'ultimo escluda quella del primo, menzionato da Plutarco per errore : è possibile che il celebre episodio venga attribuito a personaggi diversi dalle due fonti; il che però non inficia la presenza di entrambi all'interno del *consilium* dei consoli.

53 Vd. *supra*.

54 Venturini, *Quaestiones ex senatus consulto* 1984, 75–8.

55 Vd. Santalucia, *Diritto e processo penale* 1998², con indicazione delle fonti: 100–1.

56 Vd. ancora Santalucia, *Diritto e processo penale* 1998²,101.

57 Cic. *Rab. perd.* 12.

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

allontanò da Roma in esilio volontario per non subire un processo e vi tornò dopo la morte del tribuno nel 121 grazie a una *rogatio* di Calpurnio Bestia[58].

Arriviamo così al 121 a. C. e all'emissione del *sc.* che portò alla morte di Gaio Gracco e dei suoi seguaci. Rispetto al precedente di Tiberio Gracco e alla posizione assunta da Scevola, in questo caso è da rimarcare l'azione diretta del console Opimio. Cicerone ne sottolinea l'interventismo e la rapidità con cui mette in atto le direttive del senato[59].

Anche questa volta però la versione dei fatti riportata da Appiano ci fornisce informazioni supplementari che modificano e ampliano il quadro generale in cui si inseriscono il *sc.* e la conseguente iniziativa del console. Infatti lo storico alessandrino concentra l'attenzione sulle trattative condotte dai consoli con Gaio Gracco e Fulvio Flacco: gli scambi che intercorrono tra le parti sono più d'uno[60] e risultano aver avuto luogo dopo l'emissione della dichiarazione di pericolo per la *res publica* da parte del senato[61]. Secondo un'ipotesi di Gabba, che mi sembra pienamente condivisibile, il *sc.* doveva prevedere una clausola che dava la possibilità a Gracco e Flacco – sospettati di *adfectatio regni* – di comparire in senato per discolparsi e arrendersi[62]. Non a caso, nel racconto di Appiano, al primo rifiuto di Gaio e Flacco che inviano come loro rappresentante il figlio di quest'ultimo, segue un vero *ultimatum*, e solo dopo che esso viene disatteso ha luogo l'azione armata di Opimio[63]. Evidentemente obiettivo primario del *sc.* era appunto, come riporta il dettato dello stesso, *rem publicam defendere*[64]; l'uccisione dei graccani vi era presa in considerazione solo, forse, come estrema misura: la situazione di pericolo doveva essere manifesta.

Fecero seguito orribili esecuzioni, di cui ci parla, non a caso, il *popularis* Sallustio[65]. Fu una carneficina: più di tremila uomini vennero uccisi senza processo[66].

---

58 Cic. *dom.* 82, 87; *Brut.* 128.

59 Cic. *Cat.* 1.4: *decrevit quondam senatus uti L. Opimius consul videret ne quid res publica detrimenti caperet:* ***nox nulla intercessit***; *Phil.* 8.14: ***«Quod L. Opimius consul verba fecit de re** publica, de ea re ita censuerunt uti L. Opimius consul rem publicam defenderet». Senatus haec verbis,* ***Opimius armis.***

60 V. App. *bell. civ.* 1.25.113–26.116.

61 Nel racconto di Appiano (*bell. civ.* 1.25.113) le trattative seguono la disposizione di truppe armate in vari luoghi della città; anche Plutarco – che sotto questo aspetto coincide con Appiano – colloca le trattative (*C. Gracch.* 16.1–3) dopo l'emissione del *sc.* (*C. Gracch.* 14.3–4).

62 Gabba, *Appiani Bellorum Civilium liber primus* 1967², *ad loc.*

63 App. *bell. civ.* 1.26.115–116.

64 Cic. *Phil.* 8.14: ***«Quod L. Opimius consul verba fecit de re** publica, de ea re ita censuerunt uti L. Opimius consul rem publicam defenderet».*

65 Sall. *Iug.* 31.7: *post C. Gracchi e C. Fulvi caedem item vestri ordinis multi mortales in carcere necati sunt; utriusque cladis non lex, verum lubido eorum finem fecit.*

66 Oros. 5.12.10: *Nam* ***amplius tria milia*** *hominum suppliciis necavit, ex quibus plurimi* ***ne dicta ne causa*** *innocentes interfecti sunt.*

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

Non era più possibile, a seguito della *lex Sempronia de capite civis* che impediva l'istituzione di una *quaestio* non sancita dal popolo[67], utilizzare la soluzione della *quaestio extra ordinem* cui si era fatto ricorso nel 132 contro i seguaci di Tiberio Gracco. Lucio Opimio, agendo da console in forza del *sc. defendendae r. p. causa* contro i seguaci di Gaio Gracco – catturati senza essersi spontaneamente arresi – aggirò l'ostacolo. Sottoposto successivamente ad un processo comiziale in seguito ad accusa intentatagli dal tribuno della plebe Quinto Decio, egli risultò assolto[68]. Ora, tale assoluzione fu certamente un risultato anche politico[69]. Tuttavia, anche se non conosciamo le motivazioni che portarono all'assoluzione grazie alla difesa del console Carbone, una base di appoggio doveva risiedere nel *sc. servandae r. p. causa* e – presumibilmente – nella possibilità offerta a Gracco e a Flacco di consegnarsi[70].

Che, comunque, la resa volontaria rappresentasse una clausola concretamente contemplata in questo genere di *sc.* che invitava i consoli ad agire in difesa dello stato, è confermato dal caso che segue. Nel 100 a. C., su *sententia* del *princeps senatus* M. Emilio Scauro, il senato emise nuovamente un *sc.* a difesa della *res publica*[71]. In tale circostanza ad essere coinvolto in prima persona come agitatore non fu solo un tribuno della plebe, L. Appuleio Saturnino, ma anche un magistrato dotato di *imperium*: il pretore C. Servilio Glaucia. Questo forse potrebbe spiegare un elemento di novità all'interno del provvedimento, che non si limita a chiamare all'azione i consoli Caio Mario e Lucio Valerio Flacco, ma anche i tribuni della plebe e i pretori, ad eccezione, appunto, di Saturnino e Glaucia, ritenuti responsabili dei disordini[72].

---

67 Vd. *supra*.

68 Liv. *per.* 61: *L. Opimius accusatus aput populum a. Q. Decio trib. pl., quod indemnatos cives in carcerem coniecisset, absolutus est*; cfr. Cic. *Brut.* 128; *de orat.* 2.106; *part. or.* 105–106.

69 La liceità di eliminare individui che non fossero più in grado di nuocere resterà oggetto di dibattito nei decenni successivi: vd. Tyrrell, *The Trial of C. Rabirius* 1973, 293 ss.

70 Vd. Cic. *de orat.* 2.106: *ut cum L. Opimi causam defendebat apud populum, audiente me (Antonio),* ***C. Carbo consul, nihil de C. Gracchi nece negabat, sed id iure pro salute patriae factum esse dicebat;*** cfr. Cic. *part. or.* 105–106.

71 Cic. *Rab. perd.* 20–21; 35; *Cat.* 1.4; 3.15; *Phil.* 8.15; Caes. *BC* 1.7.5–6 ; Asc. *Pis.* 5C; Val. Max. 3.2.18; Plut. *Mar.* 30.3–5; App. *bell. civ.* 1.32.143; Flor. 2.4.4–6; Dio 37.26.1; *Vir. ill.* 67; 73.

72 Cic. *Rab. perd.* 20–21: ***Fit senatus consultum ut C. Marius L. Valerius consules adhiberent tribunos pl. et praetores, quos eis videretur, operamque darent ut imperium populi Romani maiestasque conservaretur.*** *Adhibent omnis tribunos pl. praeter Saturninum, <praetores> praeter Glauciam; qui rem publicam salvam esse vellent, arma capere et se sequi iubent. Parent omnes; ex aede Sancus armamentariisque publicis arma populo Romano C. Mario consule distribuente dantur …* ***Cum ad arma consules ex senatus consulto vocavissent …*** V. Badian, *The Death of Saturninus* 1984, 118; Cavaggioni, *L. Apuleio Saturnino* 1998, 151–2; per le ipotesi di datazione, collocabile tra l'estate e i primi di dicembre del 100, vd. Gabba, *Appiani Bellorum Civilium liber primus* 1967², 110–1; per una ricostruzione accurata della scansione degli avvenimenti vd. Cavaggioni, *L. Apuleio Saturnino* 1998, 144–160.

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

Anche in questo caso – come nel precedente riguardante Gaio Gracco – rispetto a Cicerone, che insiste sulla tempestività del console Mario nell'applicare il dettato senatorio[73], Appiano ci offre una testimonianza preziosa e alternativa (anche se derivata da una fonte che sembra di matrice ottimate e segnatamente antimariana). Infatti, ci racconta che, dopo il taglio delle condutture d'acqua del Campidoglio che avevano occupato, Saturnino e Glaucia decisero di arrendersi e di consegnarsi a Mario, insieme al questore Saufeio[74]. Mario allora, il quale aveva già avuto notevoli esitazioni nel predisporre i presidi armati in città, «li chiuse nella Curia, per poter agire verso di loro nel modo più legale (ἐς τὸ βουλευτήριον συνέκλεισεν **ὡς ἐννομώτερον ἐργασόμενος**)»[75].

Il riferimento alla necessità di agire in modo legale, ci conferma che probabilmente esistono delle clausole di garanzia, che tutelano dall'attuazione dei *scc. ad tuendam rem publicam* nelle estreme conseguenze dell'eliminazione fisica di coloro che sono ritenuti i responsabili dei disordini; su questo aspetto Appiano (o la sua fonte) insiste notevolmente. Sia nel caso di Gaio Gracco e Fulvio Flacco, che in quello di Saturnino, la morte è preceduta da una serie di trattative: queste nella prima circostanza non vanno a buon fine; nella seconda invece sembrerebbe inizialmente di sì. Gli appuleiani però alla fine vengono uccisi da uomini che premevano dall'esterno della Curia[76].

Rabirio verrà poi processato 37 anni dopo per aver ucciso Saturnino e sarà difeso da Cicerone, il quale basò la propria arringa sulla corresponsabilità di tutti nell'aver eseguito il *sc.* e il mandato affidato ai consoli. Cicerone – che difende Rabirio davanti ai *comitia centuriata* – non può tacere il dato della *deditio in fidem*, tuttavia la sminuisce con l'affermazione piuttosto capziosa che «*si fides Saturnino data est, … non eam C. Rabirius sed C. Marius dedit, idemque violavit, si in fide non stetit*»[77]. Resta il fatto che, dopo essere stato condannato dai *duoviri perduellionis,* ed essersi appellato al popolo sulla base della *provocatio*[78], il processo condotto davanti ai *comitia centuriata*, di cui ci racconta Cassio Dione, non arriverà alla votazione del verdetto perché il pretore Metello Celere, avendo costatato la propensione dell'assemblea per la colpevolezza dell'imputato, fece pretestuosamente calare la ban-

---

73 Cic. *Cat.* 1.4: *Num unum diem postea … poena remorata est?*; cfr. 3.15; *Rab. perd.* 35; cfr. Val. Max. 3.2.18, che segue Cicerone.

74 App. *bell. civ.* 1.32.144; la testimonianza coincide con quella di Flor. 2.4.6, che parla di *deditio in fidem*; cfr. Plut. *Mar.* 30.4: διὰ τῆς λεγομένης δημοσίας πίστεως.

75 App. *bell. civ.* 1.32.145; cfr. Plut. *Mar.* 30.3–5; Flor. 2.4.4–6.

76 Vd. *supra*, nota 72.

77 Cic. *Rab. perd.* 28.

78 Dio 37.27.1–3; Suet. *Iul.* 12; cfr. Cic. *Rab. perd.* 10, 12, che sostiene di aver bloccato lui la prima procedura in qualità di console; vd. discussione in Tyrrell, *The Trial of C. Rabirius* 1973.

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

diera rossa sul Gianicolo segnando così l'interruzione dei *comitia*[79]. L'accusatore Labieno rinunciò in seguito a riaprire il procedimento[80]. A differenza del console Opimio, che era stato assolto dai *comitia centuriata*, l'accusa rivolta a Rabirio era ben più difficile da smontare proprio per la *deditio in fidem* dei rivoltosi.

È possibile, a questo punto, tirare alcune conclusioni su come viene gradualmente a definirsi e ad evolversi il *sc. servandae r. p. causa* nel II sec. a. C., e sulla misura degli esiti di medio-lunga durata di tale processo.

Mi sembra che, dopo il primo episodio del 133 si vengano definendo, anche in risposta alle reazioni della *pars popularis* (si veda la *lex Sempronia de capite civis* promossa da Gaio Gracco), delle misure precauzionali da parte del senato. La dialettica porta ad un maggiore garantismo, al di là dei fatti di sangue che costituiscono l'aspetto più appariscente del racconto che ci viene dalle fonti, e al di là del presunto interventismo dei consoli di allora, celebrato – e rimpianto – dal console Cicerone nel 63.

Nel corso dei decenni successivi gli strumenti di autolimitazione posti dal senato rispetto ai *senatus consulta servandae r. p. causa* si erano ulteriormente accresciuti. È proprio questo che Cicerone lamenta nel 63: dopo un primo *sc. ne quid res publica detrimenti caperet* emesso il 21 ottobre, il console nella prima orazione Catilinaria, pronunciata in senato l'8 novembre (circa venti giorni dopo), si lamenta del fatto che tale provvedimento «resta ben chiuso in archivio, come una spada nel fodero»[81], mentre Catilina continua a muoversi liberamente in città e a presentarsi in senato. È in questo contesto che Cicerone fa riferimento alle azioni tempestive dei consoli Opimio e Mario. Dopo il primo provvedimento ne era stato necessario un altro, a fine di ottobre-inizio novembre[82]: su *relatio* di Cicerone vengono decretate una serie di misure di sicurezza in Italia e a Roma, a seguito di una lettera giunta da Fiesole in cui si dichiarava che Manlio aveva preso le armi il sesto giorno prima delle calende di novembre (ovvero il 27 ottobre)[83]. Ad attivare questo secondo provvedimento è un comprovato atto di ostilità e le misure prese sono – a quest'altezza cronologica – ancora di carattere difensivo-precauzionale: i pretori,

---

79 Dio 37.27.3; cfr. Suet. *Iul.* 12 (*subornauit etiam qui Gaio Rabirio perduellionis diem diceret, quo praecipuo adiutore aliquot ante annos Luci Saturnini seditiosum tribunatum senatus coercuerat, ac sorte iudex in reum ductus tam cupide condemnauit, ut ad populum prouocanti nihil aeque ac iudicis acerbitas profuerit*), secondo il quale, invece, Rabirio sarebbe stato assolto se i comizi avessero votato; ma il suo racconto risulta impreciso, anche per l'utilizzo scorretto della formula *diem dicere*, che fa riferimento alla convocazione dell'accusato davanti alla *contio* per il primo processo, che venne invece celebrato davanti ai duoviri e non per *iudicium populi*; vd. Tyrrell, *The Trial of C. Rabirius* 1973, 286.

80 Dio 37.28.4.

81 Cic. *Cat.* 1.4.

82 Sall. *Cat.* 30.3.

83 Ciò era stato preannunciato nella seduta del 21 ottobre dall'ex pretore Quinto Arrio: non erano tuttavia state prese misure conseguenti.

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

inviati nel Piceno, sono autorizzati alla leva delle truppe, mentre a Roma vengono allestite ronde armate e un presidio notturno sul Palatino[84]. La situazione, come nota Sallustio, è sospesa: «non si era in guerra ma nemmeno in pace»[85]. Catilina – nonostante le accuse rivoltegli dal console – l'8 novembre era ancora in città: non esistevano prove concrete a suo carico[86]. Solo dopo che egli ebbe raggiunto Manlio a Fiesole, il senato avrebbe emesso alla metà di novembre un *sc.* in cui dichiarava entrambi *hostes r. p.*[87]. Ancora una volta Appiano offre un particolare prezioso a definire il fattore scatenante di tale dichiarazione: Catilina, in marcia per ricongiungersi a Manlio, «si fece precedere da fasci e scuri, come se fosse un proconsole»[88]. In questo modo egli si sarebbe auto attributo, simbolicamente, i poteri che gli erano stati negati in sede elettorale. Quest'atto apre formalmente la guerra civile[89]. Tuttavia, nonostante l'invio di un esercito guidato dal console Antonio Ibrida contro coloro che avevano formalmente dato inizio ad un conflitto armato, il potere di azione di Cicerone in città si configura in modo differente. Egli ritiene necessario riunire il senato il 5 dicembre per discutere quali provvedimenti prendere nei confronti dei complici di Catilina rimasti in città, smascherati e rinchiusi nel carcere Mamertino[90]. Il conseguente *sc.* con cui si accolse la proposta per la loro messa a morte non lo avrebbe protetto dalla condanna all'esilio.

In realtà nel I sec. a. C. sembra aver avuto più concreti effetti – rispetto all'eliminazione fisica di soggetti «pericolosi per lo stato», ovvero avversari politici – la dichiarazione di *hostis r. p.*, piuttosto che il c. d. *scu.* I due provvedimenti modulano e definiscono situazioni diverse, per quanto talvolta interdipendenti[91].

Il c. d. *scu.* viene emesso nel caso che la città debba essere, in quanto tale, difesa da una situazione di pericolo. Tale pericolo deve essere tuttavia manifesto e soprattutto dichiarato, qualora si passi all'eliminazione fisica di responsabili individuati; insomma, non è automatica, a differenza di quanto Cicerone vorrebbe far credere, la sospensione della *provocatio ad populum* in virtù del mandato ai consoli di difendere la città[92]. Tale sembra essere l'orientamento del senato, già a partire

---

84 Sall. *Cat.* 30.3–7.

85 Sall. *Cat.* 31.1: *Quibus rebus permota civitas atque inmutata urbis facies erat … neque bellum gerere neque pacem habere, suo quisque metu pericula metiri.*

86 Vd. la acuta e convincente ricostruzione di Urso, *Catilina* 2019, 192–5.

87 Sall. *Cat.* 36.2.

88 App. *bell. civ.* 2.3.11: Ὁ μὲν δὴ ῥάβδους τε καὶ πελέκεας ὥς τις ἀνθύπατος κούφως μάλα ἀνέσχε πρὸ ἑαυτοῦ καὶ ἐς τὸν Μάλλιον ἐχώρει στρατολογῶν; cfr. Dio 37.33.2: καὶ τὸ ὄνομα καὶ τὴν σκευὴν τῶν ὑπάτων λαβὼν …; Sall. *Cat.* 59.3: *Ipse … propter aquilam adsistit, quam bello Cimbrico C. Marius in exercitu habuisse dicebatur.*

89 Carsana, *Commento storico* 2007, 50.

90 Dopo che un precedente *sc.* aveva deposto Lentulo dalla carica di pretore privandolo dell'immunità: Cic. *Cat.* 3.14; Sall. *Cat.* 47.3–4; App. *bell. civ.* 2.5.16.

91 Vd. l'equilibrato recente bilancio di Allely, *La déclaration d'hostis* 2012, 149–156.

92 Vd. a questo proposito, da ultimo, Giovannini, *Le senatus consultum ultimum* 2012, 188–195.

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

dal 122 e dal 100 (si veda quanto detto sopra). All'epoca dei fatti di Catilina e negli anni a seguire abbiamo casi attestati di *scc. tuendae r. p. causa* che non ebbero come conseguenza l'esecuzione di coloro che avevano dato avvio ai disordini e causato l'emissione del provvedimento senatorio. In tali situazioni il *sc.* funge da deterrente che concorre a por fine ai tumulti o ne evita lo scoppio.

Il primo caso è quello del *sc.* votato nel gennaio del 62 a. C. contro il tribuno della plebe Metello Nepote. Nella seduta del 3 gennaio del 62 – prima della battaglia di Pistoia contro l'esercito dei catilinari – il tribuno propose in senato una legge (*rogatio Caecilia de Cn. Pompeio ex Asia revocando*) che richiamasse Pompeo dall'Asia col suo esercito per assumere il comando delle operazioni[93]. Essa – secondo la versione di Plutarco – non era che un tentativo di consegnare gli affari nelle mani di Pompeo e di conferirgli pieni poteri[94]. L'opposizione dei colleghi Minucio e Catone indusse il senato a non approvare la proposta. La legge venne tuttavia presentata al popolo nel foro, dove Metello fece schierare uomini armati. Lì, poiché i colleghi gli impedivano di leggere la *rogatio,* si verificò uno scontro tra le parti avverse. Così il senato si riunì quello stesso giorno «affidando ai consoli la difesa della città perché non subisse alcun danno» (**οἱ βουλευταὶ** συνῆλθον αὐθημερὸν ἐς τὸ συνέδριον, καὶ τά τε ἱμάτια ἠλλάξαντο **καὶ τοῖς ὑπάτοις τὴν φυλακὴν τῆς πόλεως, ὥστε μηδὲν ἀπ' αὐτῆς ἀποτριβῆναι, ἐπέτρεψαν**)[95]. Metello ebbe comunque il tempo di lasciare la città rifugiandosi da Pompeo, «benché (ad un tribuno) non fosse permesso passare neppure una notte fuori Roma»[96]. Il tribuno venne così deposto dalla carica tramite un decreto del senato (*iustitium*)[97], per poi esservi tuttavia reintegrato, sorprendentemente grazie all'intervento dello stesso Catone[98].

Il secondo caso è quello verificatosi dieci anni dopo, nel 52 a. C. Dopo l'uccisione di Clodio da parte di Milone e della sua banda, i disordini verificatisi in città, e la necessità conseguente di rimandare i comizi consolari, *factum erat S. C. ut interrex et tribuni plebis et Cn. Pompeius viderent ne quid detrimenti res publica caperet*[99]; al *sc.* fece seguito immediato l'ordine a Pompeo di fare leve in tutta Italia (prima decade di febbraio)[100]. Il 24 del mese intercalare Pompeo, su proposta di Calpurnio Bibulo, venne nominato *consul sine collega*[101]. Nelle settimane e nei mesi seguenti si determinarono a Roma svariate situazioni di tensione: il tribuno della plebe Marco Celio, legato a Milone, si oppose alla promulgazione *ex sc.* delle leggi

---

93 Plut. *Cato Min.* 26.2; Dio 37.43.1.

94 Plut. *Cato Min.* 26.3; Dio 37.43.1.

95 Dio 37.43.3.

96 Dio 37.43.4.

97 Insieme a Cesare che lo aveva appoggiato: Suet. *Iul.* 16.1 (*donec ambo administratione rei publicae decreto patrum submoverentur*); cfr. Dio 37.44.2.

98 Plut. *Cato Min.* 29.3.

99 Asc. *Mil.* 34C; cfr. Cic. *Mil.* 70; Dio 40.49.5.

100 Per la cronologia vd. Ruebel, *The Trial of Milo* 1979, 236–8.

101 Asc. *Mil.* 36C; Plut. *Pomp.* 54.6–8; Dio 40.50.4; cfr. App. *bell. civ.* 2.23.84.

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

de vi e *de ambitu* proposte da Pompeo, il quale, di fronte alle sue critiche ostinate, «si adirò a tal punto da dire che, se fosse stato costretto, avrebbe difeso lo stato con le armi»[102]. Successivamente si sparse la voce che Milone stesse preparando un attentato contro Pompeo, il quale *ob ea saepius querebatur sibi quoque fieri insidias et id palam, **ac maiore manu se armabat***[103]. Durante il primo dei processi cui Milone fu sottoposto la tensione in città raggiunse livelli altissimi: prima dell'ultimo giorno (il sesto prima delle idi di aprile) il tribuno Munazio esortò il popolo ad accorrere in massa per impedire che Milone fuggisse. Di conseguenza «furono chiuse le botteghe in tutta la città; Pompeo dispose presidi nel foro e intorno a tutti gli accessi ad esso; lui stesso stava seduto davanti all'erario, protetto da un presidio scelto di soldati»[104]. In tutte le occasioni menzionate, benché in città fosse presente un vero e proprio esercito (di per sé un fatto eccezionale), non ebbero luogo esecuzioni sommarie. I presidi armati ebbero l'unico scopo di fungere da deterrente e di consentire lo svolgimento regolare dei processi, dopo che le apposite leggi presentate da Pompeo furono votate.

L'interpretazione offerta da Cicerone del c. d. *scu.* espresso in tale circostanza è, ancora una volta, fuorviante. Vale la pena riportare il passo: *Quamquam quis hoc credat, Cn. Pompeium, iuris publici, moris maiorum, rei denique publicae peritissimum, **cum senatus ei commiserit ut videret ne quid res publica detrimenti caperet, quo uno versiculo satis armati semper consules fuerunt,** etiam nullis armis datis, **hunc exercitu, hunc dilectu dato, iudicium exspectaturum fuisse in eius consiliis vindicandis qui vi iudicia ipsa tolleret?** Satis iudicatum est a Pompeio, satis, falso ista conferri in Milonem, qui legem tulit qua, ut ego sentio, Milonem absolvi a vobis oporteret, ut omnes confitentur, liceret*[105]. Il fatto che Pompeo – a fronte delle accuse rivolte a Milone di preparare un attentato alla sua vita – non avesse agito contro di lui con la forza delle armi come gli consentiva il *sc. ne quid res publica detrimenti caperet,* è già – sostiene Cicerone – una prova dell'innocenza di Milone stesso. Se Pompeo avesse davvero ritenute fondate tali accuse, non avrebbe atteso il processo e avrebbe subito eliminato colui che rappresentava una minaccia per lo stato. Tale sarebbe stato, secondo l'interpretazione che Cicerone ne dà, l'esito naturale di un *sc.* c.d. *ultimum.*

La realtà dei fatti dimostra che le cose stavano diversamente. Nel corso dei decenni il *sc. tuendae r. p. causa* si era progressivamente evoluto in una misura, per quanto estrema, essenzialmente cautelativa e difensiva. Le radici di tale evoluzione

---

102 *(Pompeius) duas ex S. C. promulgavit, alteram de vi qua nominatim caedem in Appia via factam et incendium curiae et domum M. Lepidi interregis oppugnatam comprehendit, alteram de ambitu … His legibus obsistere M. Caelius tr. pl. studiosissimus Milonis conatus est, quod et privilegium diceret in Milonem ferri et iudicia praecipitari. Et cum pertinacius leges Caelius vituperaret, **eo processit irae Pompeius ut diceret, si coactus esset, armis se rem publicam defensurum*** (Asc. *Mil.* 36C).

103 Asc. *Mil.* 38C; Cic. *Mil.* 65; 67.

104 Asc. *Mil.* 41C.

105 Cic. *Mil.* 70.

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

si possono – come spero di aver mostrato – rintracciare già nei primi casi di II secolo, al di là delle uccisioni violente ad essi connesse. In conseguenza agli accadimenti del 133–132 – e anche alle reazioni di parte *popularis* che avevano fatto seguito – il senato pone fin dall'inizio dei vincoli all'azione dei consoli. Questi ultimi non sono liberi – a differenza di quanto Cicerone non voglia far credere – di avviare un'azione aggressiva contro dei cittadini travalicando il diritto alla *provocatio ad populum*, a meno che essi non costituiscano, in un modo comprovato anche da un'iniziativa attiva e irreversibile, una minaccia per lo stato. Per una ricostruzione della duttilità dinamica di uno strumento politico che si evolve e si adatta caso per caso alle contingenze della situazione di emergenza, preziosa è la testimonianza di fonti storiografiche che riportano versioni alternative a quella ciceroniana[106].

Bibliografia

ALLÉLY A., *La déclaration d'hostis sous la République romaine*, Bordeaux 2012.

BADIAN E., *Tiberius Gracchus and the Beginning of the Roman Revolution*, in *ANRW* I, 1972, 668–731.

BADIAN E., *The Death of Saturninus. Studies in Chronology and Prosopography,* in *Chiron* 14, 1984, 101–147.

BAUMAN R. A., *The hostis declarations of 88 and 87 B. C.*, in *Athenaeum* 51, 1973, 270–293.

BONNEFOND-COUDRY M., *Le Sénat de la République romaine de la guerre d'Hannibal à Auguste*, Rome 1989.

CARSANA C., *Commento storico al libro II delle Guerre Civili di Appiano (parte I)*, Pisa 2007.

CARSANA C., *I senatus consulta e le sedute del senato nelle Guerre Civili di Appiano*, in Buongiorno P., Traina G. (a c. di), *Rappresentazione e uso dei senatus consulta nelle fonti letterarie del principato*, Stuttgart 2019, 53–69.

CAVAGGIONI F., *L. Apuleio Saturnino tribunus plebis seditiosus*, Venezia 1998.

CRIFÒ G., *In tema di «senatus consultum ultimum» (a proposito del volume di J. B. Ugern-Sternberg)*, in *SDHI* 36, 1970, 420–434.

DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, II, Napoli 1973².

EARL D. C., *Tiberius Gracchus. A Study in Politics*, Bruxelles 1963.

EARL D. C., *Tiberius Gracchus' last assembly*, in *Athenaeum* 43, 1965, 95–105.

FIORI R., *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996.

GABBA E., *Appiani Bellorum Civilium liber primus*, Firenze 1967².

GABBA E., *Il tentativo dei Gracchi*, in Clemente G., Coarelli F., Gabba E. (a c. di), *Storia di Roma. L'impero mediterraneo*, II.1, Torino 1990, 671–689.

GIOVANNINI A., *Le senatus consultum ultimum. Les mensonges de Cicéron*, in *Athenaeum* 100, 2012, 181–196.

GRUEN E. S., *The political allegiance of. P. Mucius Scaevola*, in *Athenaeum* 43, 1965, 321–332.

106 Segnatamente Appiano per il II sec. a. C. e Cassio Dione e Diodoro per la vicenda catilinaria; per quest'ultima vd. Urso, *Catilina* 2019, 184–195.

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

GUARINO A., «*Senatus consultum ultimum*», in Becker, W. C., Schnorr von Carolsfeld, L. (Hg.), *Sein und Werden im Recht. Festgabe für Ulrich von Lübtow*, Berlin 1970, 281–294.

GUARINO A., «*Extremum atque ultimum*», in *Labeo* 37, 1991, 5–13.

LABRUNA L., *Nemici non più cittadini*, Napoli 1993.

MARINO S., *Uso e rappresentazione dei senatus consulta nei Facta et dicta memorabilia di Valerio Massimo*, in Balbo A., Buongiorno P., Malaspina Erm. (a. c. di), *Rappresentazione e uso dei senatus consulta nelle letterarie di età repubblicana e del primo principato*, Stuttgart 2018, 347–406.

MASON H. J., *Greek Terms for Roman Institutions*, Toronto 1974.

MENDNER S., *Videant consules*, in *Philologus* 110, 1966, 258–267.

MOSCONI G., *Iure caesus. Storia politica di una formula giuridica*, in *RCCM* 49, 2007, 49–70.

PLAUMANN G., *Das sogennante Senatus consultum ultimum, die Quasidiktatur der späteren römischen Republik*, in *Klio* 13, 1913, 321–386.

RAVIZZA M., *Il senatus consultum ultimum: un provvedimento senatorio tra opportunità politica e legittimità costituzionale*, in *AUPA* 61, 2018, 259–286.

RÖDL B., *Das senatus consultum ultimum und der Tod der Gracchen*, Bonn 1969.

RUEBEL J. S., *The Trial of Milo in 52 B. C.: A Chronological Study*, in *TAPhA* 109, 1979, 231–249.

SANTALUCIA B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998².

STOCKTON D., *The Gracchi*, Oxford 1979.

TYRRELL W. B., *The Trial of C. Rabirius in 63 B. C.*, in *Latomus* 32, 1973, 285–300.

URSO G., *Catilina. Le faux populiste*, Bordeaux 2019.

VENTURINI C., *Quaestiones ex senatus consulto*, in F. Serrao (a c. di), *Legge e società nella repubblica Romana*, II, Napoli 1984, 1–90.

VOLTERRA E., *Materiali per una raccolta dei senatusconsulta (753 a. C. – 312 d. C.)*, ed. a cura di A. Terrinoni e P. Buongiorno, Roma 2018.

UNGERN-STERNBERG J. B. VON, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht*, München 1970.

WILLEMS P., *Le Sénat de la République romaine*, II, Paris 1885².

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

Indice delle fonti[1]

I. Fonti di tradizione manoscritta

Appianus
Historia Romana
Hannibalica
3.16 89.16

Bella civilia
1.1.3 89.16
1.2.14 90.21
1.2.15 90.22
1.2.16 92.35; 93.37
1.2.17 93.40
1.7.60 87.4
1.8.32 183
1.14.58–62 68.4
1.15.64–66 71.28
1.16.67 125.70; 175; 176.61
1.16.67–68 27.42; 69.18; 90.23
1.16.67–70 177.70
1.16.68 68.9; 71.32; 177.74
1.16.69 177.75
1.19.79 168.28
1.19.79–21.86 183
1.21.86 28.49
1.25.107 183
1.25.113 76.61
1.25.113–26.116 27.43; 76.60; 174.54; 183
1.26.115–116 76.63
1.26.116 174.54
1.32.143 77.71
1.32.143–144 28.47
1.32.144 78.74
1.32.145 78.75
1.39.176 68.12
1.43.195 68.12
1.55.243–56.249 168.26
1.60.271 55; 74.47; 183
1.83.372 162.4; 168.27
2.1.2–2.6 184
2.2.7 98.65; 98.66
2.3.11 80.88
2.4.15 41.85; 99.70
2.5.16 80.90
2.7.23 184
2.9.32 29.54; 42.86
2.9.32–33 184
2.11.41 184
2.23.84 81.101
2.33.130–135 164.11
3.14.51 184
3.17.63 184
3.18.66 184
3.19.72 184
3.22.80 184
3.61.253 68.12; 169.33; 185
3.62.256 169.33; 185
3.63.260 169.33; 185
3.95.392 185
3.95.392–393 185
3.96.397 185
5.16.66 185

Aristoteles
Politeia
1289a 12.6

Asconius Pedanius
Orationum Ciceronis quinque enarratio (Clark)
In Cornelianam
64 183
80 183

1 *Indice a cura di Annarosa Gallo.*

Copyrighted material

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

In Milonianam
34 81.99
36 81.101; 82.102; 184
38 82.103
41 82.104
46 29.53; 121.54

In Pisonianam
5 28.47; 77.71; 121.54
6 28.51
17 183

In Scaurianam
19 183

Caesar
Bellum civile
1.1.4 29.54; 42.86
1.2.1 29.54; 42.86
1.3.6–7 175.56
1.5 121.54; 121.55; 162; 164.13; 164.14; 178
1.5.1 175.57; 175.58
1.5.3 7; 8; 27; 35; 41; 42; 43; 86.3; 118.44; 163; 164; 167; 184
1.5–7 29.54
1.7 121.54; 164; 178; 184
1.7.1–8 8.4
1.7.2 175; 175.59
1.7.5 41; 42; 163; 164.11; 167.21; 171.36; 172; 173; 173.49
1.7.5–6 27.43; 28.47; 68.7; 72.39; 77.71
1.25 164.13
1.64 164.14
1.78 164.14
1.84 164.13
1.85 164.14
2.4 164.14
2.7 164.14
2.9 164.14
2.10 164.14
2.31 164.14
2.41 164.14
3.9 164.14
3.21 184
3.44 164.14
3.49 164.14

Cassius Dio
Historiae Romanae
36.34 89.16
37.26.1 28.47; 77.71
37.26.1–28.4 179.84
37.27.1 179.83
37.27.1–3 78.78
37.27.3 79.79
37.28.4 79.80
37.30.4–36.4 184
37.31.2 28.51; 86.3; 94.44; 121.54
37.33.2 80.88
37.36.1–4 96.55
37.37.2 179.84
37.39.1 184
37.40.2 96.57
37.42–44 184
37.43.1 81.93; 81.94
37.43.3 28.52; 81.95; 121.54; 121.55
37.43.4 81.96
37.44.2 81.97
38.14.5 184
38.17.4 99.70
38.17.6 99.70
40.49.5 29.53; 81.99; 121.54; 121.55; 184
40.50.4 81.101
40.64.4 29.54; 42.86
40.66.1 29.54; 42.86
41.1.1 29.54; 42.86
41.1–3 184
41.2.1 29.54; 42.86
41.2.2 29.54; 42.86
41.3.1 29.54; 42.86
41.3.3 121.54; 121.55
41.3.3–4 164.11; 166.19
41.15 184
42.3 184
42.21 89.16
42.23.2 121.55
42.29–33 184

Copyrighted material

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

42.29.3 121.55
42.32.1 29.56
43.23.2 29.55
46.16.2 184
46.20.2 184
46.20.5 184
46.29.5 184
46.31.2 29.57; 86.3; 121.54
46.31.3 184
46.39.3 87.4
46.44 184
46.44.4 29.57
46.45.3 121.55
46.47 185
46.47.4 29.57; 169.33
46.48 185
46.51.5 185
47.28.5 169.33; 185
47.29.4–5 169.33; 185
48.33.2–3 185
48.33.3 29.58; 121.55
53.30.5 172.44

Cicero
I. Epistulae
Ad Atticum
1.13.5 184
2.1.3 179.84; 179.87
7.9.2 184
11.10.2 184
11.12.4 184
11.16.1 184
11.23.3 184

Ad familiares
5.1 184
5.2 184
8.17 184
10.21.4 87.4
12.10.1 185
12.15.2 185
16.11.2 29.54; 86.3; 121.54; 184

Ad Q. Brutum
1.3a 184
1.5.1 169.32; 184; 185
1.15.9 185
1.18.6 185
1.21.1–2 185

II. Orationes
De domo sua ad pontifices
82 76.58
87 76.58
91 72; 92.35; 93.41; 178.78
102 27.43

De haruspicum responso
41 183

In Catilinam
1.3 93.40
1.3–4 73.40; 94.44
1.4 27.43; 29.59; 73.41; 76.59; 77.71; 78.73; 79.81; 121.54; 121.55; 163.9; 183
1.28 100.77
3.6–7 184
3.10 184
3.14 80.90
3.15 77.71; 78.73; 98.66
3.24 183
4.4–5 184
4.10 95; 184
4.13 183

In L. Pisonem
4 179.84; 179.87
6 98.65
72 41.85

In Vatinium
23 183

In Verrem
2.1.154 8.5
2.5.166 8.5

Philippicae
2.50–55 184
2.99 184
5.34 86.3
6.11 184

Copyrighted material

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

8.7 183
8.13 97
8.14 27.43; 29.61; 69.15; 76.59; 76.64; 86.3; 121.54; 121.55; 183
8.14–15 97.62
8.15 28.47; 77.71; 98; 121.54; 121.55; 183
10.22 184
11.9 185
11.15–16 185
11.29 185
11.14 184
13.2 184
13.23 185
13.26 184
13.36–39 185

Pro rege Deiotaro
11 86.3; 121.54

Pro Flacco
95–97 184

Pro Milone
8 28.47; 93.42; 183
61 29.53; 184
65 82.103
67 82.103
70 29.53; 81.99; 82.105; 86.3; 121.54; 163.9; 184

Pro Plancio
88 93.40; 93.41; 183
98 178.78

Pro Rabirio perduellionis reo
10 78.78
12 75.57; 78.78
20 29.60; 92.36; 121.54; 121.55; 163.9
20–21 28.47; 77.71; 77.72; 92.36; 183
21 92.36
28 78.77
34 92.36
35 77.71; 78.73

Pro Sestio
39 96.58
62 184
121 98.65
129 42

Pro Sulla
16 184
30 184
33 184
53 184
70 184
75–76 184

III. Philosophica
De finibus bonorum et malorum
1.11 8.5
1.17 8.5
1.42 8.5
2.5 8.5
3.26 8.5

De legibus
3.8 103; 116.30
3.9 89.16
3.20 183

De officiis
2.102 96.59
3.32 98.63

De republica
2.49 91.27
2.57 14.12

Laelius
2 183
37 75.52

IV. Rhetorica
Brutus
128 32.67; 76.58; 77.68
168 74.47

De oratore
2.106 32; 60; 72.36; 77.68; 77.70; 93.42; 97.61

Copyrighted material

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

2.132 32; 54.121; 60; 97.61
2.132–134 27.43
2.134 32; 60
2.165 97.61; 183
2.167 135.115
2.199 87.6
3.11 183

Partitiones oratoriae
105 32.67
105–106 77.68; 77.70
106 32; 54.121

Corpus Iuris Civilis
Digesta Iustiniani Augusti
1.2.2.18 88.10; 89; 89.16
4.5.5.1 30.64; 100.77
50.17.54 126

De Viris Illustribus
58 72.36
64 71.32; 71.34
67 77.71
73 77.71; 121.54

Diodorus Siculus
Bibliotheca historica
34.29–30 183
40.5 184

Dionysius Halicarnassensis
Antiquitates Romanae
5.70.2 89.16
5.73.2 88.12
7.56.2 89.16
9.63.2 21.27
10.25.3 89.16

Donatus (Aelius)
Commentum Terenti in Eunuchum
772 92.36

Eutropius
Breviarium ab urbe condita
5.7.4 183

Florus
Epitoma de Tito Livio
2.3 183
2.2.7 71.34; 91.24; 93.40
2.4.4–6 28.47; 77.71; 78.75
2.4.5–6 183
2.4.6 78.74
2.9.8 74.47; 183
2.9.18–20 183
2.11.5–8 183
2.12.10–11 96.55
2.12.12 96.57
2.18.3–11 184

Gellius
Noctes Atticae
5.6.15 98.66
15.4.3 169.32; 184
18.7.7 184

Granius Licinianus
Annales
36.25–29 172.44

Isidorus Hispalensis
Originum libri
9.3.54 92.36

Iulius Exuperantius
Opusculum
7 28.49; 121.54
43 183

Iuvenalis
Saturae
8.244 98.65

Lex XII Tabularum (*FIRA* I²)
8.12 74.50; 93.42
12.5 45

Livius
Ab Urbe condita
1.17.2 87.8
2.1.1 88.9
2.1.7 88.9
2.8.2 91.26

Copyrighted material

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

2.18.3 88.12
2.18.8 88.10
2.29.12 88.10
2.30.5 88.12
2.42.3 15.14
2.44.8–10 15.14
2.52.2 15.14
2.54.2 15.14
3.4.5–6 21.26
3.4.9 9; 21.27; 24; 86.6; 92.32; 118.44; 121.54
3.4.10–11 9; 23.28
3.29.7 89.16
3.45.8 87.6
3.55.4 87.6
4.15.1–2 93.42
6.11.20 121.54
6.15.7–9 88.12
6.16.3 88.11
6.18.13 23
6.19.2–7 52
6.19.3 24.32; 92.32
7.17.12 45
7.42.2 89.20
9.34.12 89.16
10.13.8 89.20
23.22.11 89.16
23.23.1–2 89.16
30.39 176.63
30.39.5 89.16
39.8.3 24.34
39.14.6 25.36
39.14.10 25.39
39.15–16 25.37

Livii Periochae
59 72.36; 93.42
61 27.43; 32.67; 77.68; 163.10; 183
69 183
77 74.47; 183
90 183
102 163.7; 184
103 29.54; 41.85
109 86.3; 121.54; 163.9; 184
111 184
113 184
119 184; 185
120 185
121 185
127 185

Lucanus
Pharsalia / Bellum civile
2.543 184

Macrobius
Saturnalia
1.4.19 74.50

Nepos, Cornelius
Atticus
2.1 183

Orosius
Historiae adversus paganos
5.12.5–8 183
5.12.10 76.66
5.17.6–10 183
5.19.6 183
5.20.1–2 183
5.22.16–18 183
6.15.1 29.54; 42.86
6.15.2 184
6.18.6 185

Plinius Maior
Naturalis Historia
7.117 98.65
7.122 183
7.186 183
14.55 183

Polybius
Historiae
1.1.5–6 112.9
6.18.1 14.9

Plato
Protagoras
322d 98.63

Copyrighted material

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

Plutarchus
Vitae Parallelae
Antonius
5.2–3 29.54; 42.86
5–6 184
8–9 184

Caesar
7.4 184
30 29.54; 42.86
30.4 164.11
30–31 184
51.1 184

Caius Gracchus
14 121.55
14.2 121.54
14.3 27.43; 86.3; 121.54
14.3–4 76.61
14.13–14 174.54
16.1–3 76.61
16.3 27.43
17.5 87.4
25.3 183
35 51

Cato minor
22.2 184
26.2 81.93
26.3 81.94
26–29 184
29.3 81.98

Cicero
15 121.54
15.5 28.51; 86.3; 94.44
17–22 184
20.4–22.4 96.55
22.3 96.56
22.4 96.57
23.2–3 184
23.6 98.65
24.1 184
31.4 99.70
32.1 99.71

Crassus
6.2–3 183

Fabius Maximus
9.2 88.11

Marius
30.1–4 183
30.1–5 28.47
30.3–5 77.71; 78.75
30.4 78.74

Pompeius
6.1–8.3 183
16.1–6 183
54.6–8 81.101
59 184

Publicola
12.1–2 52

Sertorius
6.1–2 183

Sulla
8 28.48
10.1 74.47; 183
27.1–29.2 183
27.7 168.28

Tiberius Gracchus
16 68.4
18 68.6
18.3 68.8
18–19.1–2 27.42; 71.28
19 121.54; 121.55
19.2–3 71.34; 91.24
19.3 68.6; 68.8; 71.29; 86.3; 91.25; 92.35; 177.70
19.3–4 69.17
19.3–5 27.42; 91.30
19.4 71.30; 93.37
19.5 71.32
20.6 75.52

Copyrighted material

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

Quintilianus
Institutio oratoria
5.10.30 184
5.13.20 179.84
6.3.25 184
6.15.10 184
9.3.50 184
11.1.85 179.87

Rhetorica ad Herennium
1.25 183
4.31 183

Sallustius
Bellum Iugurthinum
31.7 75.51; 76.65
42.1 183

De coniuratione Catilinae
17.3 184
29 43; 121.54; 121.55
29.1–3 43.88
29.2 86.3; 94.44
29.2–3 28.51; 37; 41; 43; 184
29.3 91.30
30.3 79.82
30.3–7 80.84
31.1 80.85
32.2 184
36.2 80.87; 94.45
37.9 179.88
39.6–40.6 184
47.3–4 80.90
49 178.81
51 179.85
55.2–6 96.56
51.43 43.90
59.3 80.88
60.7 96.57

Historiae (Maurenbrecher)
1.74–83 183
1.77.7 183
1.77.22 28.50; 86.3; 121.55

Servius Grammaticus
In Vergilii Aeneida
7.614 71.32

Strabo
Geographica
14.1.38 178.79

Suetonius
Vitae XII Caesarum
Divus Iulius
12 78.78; 79.79; 179.83
16 28.52; 81.97; 184
29–31 184

Augustus
10.1 185
10.3 184
66.1 185

Valerius Maximus
Facta et dicta memorabilia
2.7.4 31.65
2.8.7 183
3.2.17 27.42; 69.13; 71.32; 86.3; 91.25; 91.30; 93.37; 121.54; 121.55; 177.70; 177.72
3.2.18 28.47; 77.71; 78.73; 121.54; 183
3.8.5 74.47
4.7.1 27.42; 73.44; 75.51; 93.39
5.2.9 183
6.2.3 72.36
6.5.7 183
7.2.6b 27.42
8.6.2 183
9.7.1 183

Velleius Paterculus
Historiae Romanae
2.3 71.32
2.4.4 72.36; 93.42
2.12.6 183
2.19.1 183

Copyrighted material

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html

2.25.1–4	183
2.34.3–4	184
2.35.3	184
2.45.1	41.85
2.45.1–2	99.71
2.61	184
2.64	185
2.64.6	185
2.68.1–3	184
2.76.4	185

Zonaras
Epitome historiarum

7.13	88.10; 88.11; 88.12; 89.16
7.25.9	89.20
10.8	184

II. Fonti di tradizione epigrafica

Fontes Iuris Romani Antejustiniani (FIRA)
I. *Leges*
Ed. S. Riccobono Florentiae 19412

1.30	24; 25.35; 25.39; 69.14
1.31	69.14
1.34	69.14
1.35	68.11; 69.14

Inscriptiones Italiae
XIII.1. *Fasti consulares et triumphales*
Ed. A. Degrassi, Roma 1947

1	88.13

Res Gestae Divi Augusti
Ed. J. Scheid, Paris 2007

1.3	163.9; 184
2	185
6	21.27

Copyrighted material

Only for use in personal emails to professional colleagues and for use in the author's own seminars and courses.
No upload to platforms.
For any other form of publication, please refer to our self archiving rules
http://www.steiner-verlag.de/service/fuer-autorinnen-und-autoren/selbstarchivierung.html